

SENTENZA C. COST. N. 70 DEL 3 MARZO 2011

Impatto sulla ripartizione delle competenze
Stato – Regioni

GIUDIZIO LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE	<p>Legge Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n.4 (<i>Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.28 del 28 giugno 1994 – Individuazione, Classificazione, Istituzione, Tutela e Gestione delle aree protette in Basilicata</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1 (che ha inserito il comma 9 all'art.19 della legge 28/94 – in sostanza è consentito che gli enti parco regionali <u>approvino provvedimenti specifici fino all'approvazione del Piano Parco per l'esercizio delle attività consentite, anche in deroga al precedente comma 3, mediante un apposito provvedimento provvisorio del parco approvato dal Consiglio Regionale</u>)
MATERIA	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente
LIMITI VIOLATI	<ul style="list-style-type: none"> • Art.117, secondo comma, lettera s) Cost. “competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale”
RICORRENTE	Stato
RESISTENTE	Regione Basilicata
DECISIONE	<p>La Corte ha dichiarato fondata la questione in riferimento all'art.117, secondo comma, lettera s) Cost., richiamando la costante giurisprudenza costituzionale che riconosce la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela ambientale (sentenze 314/2009, 127/2010, 373/2010).</p> <p>La Corte ha specificamente affermato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Regione non può legiferare in materia di ambiente quand'anche esista un vuoto di disciplina (sentenza 373/2020); • Nel caso in questione non può neppure invocarsi un intervento di supplenza della Regione, perché la norma regionale impugnata deroga palesemente alla disciplina statale di cui all'art.11 della legge n.394/1991.

<p>IMPATTO SULLA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE NORMATIVE</p>	<p>Viene riconfermata la competenza esclusiva statale in materia di tutela ambientale</p>
--	---